

Chiarimento n. 4

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si formulano le seguenti richieste di chiarimenti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.

6.3 Requisiti di capacità Tecnica e Professionale pag. 12 e ss. del Disciplinare di Gara

QUESITO 1: Con riferimento al Disciplinare di Gara al requisito di cui alla lettera a) secondo cui è richiesta "la disponibilità di una sede operativa in Italia e sedi o corrispondenti in Europa e negli Stati Uniti per svolgere attività di comunicazione ed advertising su scala mondiale e adottare approcci strategici internazionali", con la presente siamo a richiedere di precisare cosa debba intendersi con il termine "corrispondenti":

- se si tratti di soggetti giuridici formalmente legati all'operatore economico (es. tramite rapporti contrattuali, joint venture, accordi di collaborazione, consorzi, ecc.);
- oppure se sia sufficiente dimostrare l'esistenza di contatti professionali/operativi stabili e continuativi, anche non formalizzati da un vincolo societario diretto.

si chiede cortesemente di specificare con quali modalità e attraverso quale tipo di documentazione (es. lettere di referenza, autocertificazioni, dichiarazioni di collaborazione, report di attività svolte congiuntamente, ecc.) sia ritenuta idonea e sufficiente per dimostrare il possesso di tale requisito.

QUESITO 2: Con riferimento al Disciplinare di Gara al requisito di cui alla lettera B).

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal Disciplinare di Gara, il quale richiede che l'operatore economico abbia svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, attività di brand identity e brand strategy per Amministrazioni regionali o Amministrazioni centrali dello Stato, e che possieda specifiche competenze in ambito turistico, si chiede cortesemente di voler fornire un chiarimento in merito alla corretta interpretazione della nozione di "Amministrazioni centrali dello Stato" ai fini della comprova del requisito.

In particolare, si domanda se la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) – in considerazione della sua natura giuridica di società per azioni a controllo pubblico e del ruolo istituzionale ricoperto – possa essere considerata riconducibile alla categoria delle Amministrazioni centrali dello Stato, ai fini della validità delle referenze relative ad attività svolte in suo favore.

Tale chiarimento risulta necessario per valutare l'ammissibilità delle esperienze pregresse maturate e garantire un'univoca interpretazione del requisito richiesto.

Inoltre, per "possesso di specifiche competenze in ambito turistico", si chiede cortesemente di precisare cosa si intenda esattamente con tale espressione e quali elementi (ad esempio: esperienze pregresse, incarichi analoghi, qualifiche professionali, composizione del team, referenze, ecc.) siano ritenuti idonei a comprovare il possesso di tale requisito.

Il chiarimento risulta necessario al fine di predisporre una documentazione conforme alle attese della Stazione Appaltante e garantire una corretta interpretazione del requisito richiesto.

QUESITO 3: Con riferimento al Disciplinare di Gara al requisito di cui alla lettera e) secondo cui è richiesta "la disponibilità dei seguenti reparti e professionalità:

- Reparto account coordinato da un Account Director
- Reparto Creativo guidato da un Direttore Creativo che coordina un team composto dalle seguenti professionalità: Art Director, Copywriter, Graphic Designer, Videomakers e un digital e social team
- Reparto produzioni ed esecutivisti.

Si chiede cortesemente di specificare con quali modalità e attraverso quale idonea documentazione debba essere comprovato il possesso di tale requisito.

In particolare, si richiede se sia necessario ad esempio allegare:

- organigrammi aziendali;
- curricula del personale coinvolto;
- contratti di lavoro o collaborazione;
- altre eventuali attestazioni o documentazioni specifiche.

3.4. Obblighi specifici connessi alla presente procedura pag. 9

Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare di gara in materia di comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e delle connesse attività di verifica, in cui si prescrive che “Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni ad esso appaltate” si chiede di confermare che:

1. In assenza dell'obbligo di indicazione del subappaltatore in sede di gara, non sia richiesto, in tale fase, l'invio della documentazione richiesta relativa al titolare effettivo del subappaltatore;
2. Gli eventuali obblighi documentali relativi al subappaltatore (inclusi quelli relativi al titolare effettivo) dovranno essere assolti solo qualora venga formalizzata la richiesta di autorizzazione al subappalto, e quindi in fase di esecuzione del contratto.

Subappalto Necessario

Si chiede cortesemente di voler fornire chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere al subappalto c.d. "necessario" per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla lex specialis.

Alla luce della normativa vigente in materia (art. 119 del D.Lgs. 36/2023), si chiede di confermare se:

1. sia ammesso il ricorso al subappalto qualificante (c.d. subappalto necessario) al fine di dimostrare, tramite l'impiego di uno o più subappaltatori, il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l'affidamento, qualora il concorrente non ne sia integralmente in possesso;
2. in tale ipotesi, sia sufficiente che il concorrente, in sede di presentazione dell'offerta, indichi le prestazioni che intende subappaltare e i relativi subappaltatori con i rispettivi requisiti, allegando idonea documentazione (es. curriculum, referenze, attestazioni, ecc.) comprovante l'idoneità tecnica dei soggetti indicati;
3. la Stazione Appaltante consideri il subappalto necessario, regolarmente dichiarato in sede di gara e riferito a prestazioni specificamente individuate, idoneo a consentire la partecipazione anche in assenza, da parte dell'offerente, di propri requisiti diretti in relazione a tali specifiche prestazioni.

Inoltre, in caso di ricorso al subappalto necessario, si chiede di confermare che l'obbligo di comunicazione dei dati del titolare effettivo (Mod. 3 -Mod.4) debbano estendersi anche al subappaltatore già individuato in sede di offerta e che tutti i documenti afferenti quest'ultimo debbano essere trasmessi successivamente la data di firma del contratto e come allegati all'istanza di subappalto.

Iscrizione/qualificazione nell'albo fornitori per RTI e consorziate esecutrici

In merito all'iscrizione e qualificazione nell'albo fornitori, si chiede di confermare se:

- tutte le società partecipanti in raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), nonché le consorziate esecutrici, debbano essere iscritti e qualificati singolarmente nell'albo fornitori, oppure
- sia sufficiente l'iscrizione/qualificazione di una sola impresa capogruppo o del consorzio, a prescindere dalle singole società partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Documento "Modello 7 - Dichiarazione dei familiari conviventi"

Con riferimento alla documentazione di gara, si rileva che tra i documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante figura il "Modello 7 – Dichiarazione dei familiari conviventi". Tuttavia, nel Disciplinare di Gara non si rinviene un'esplicita indicazione circa l'obbligo di includere tale dichiarazione nella busta amministrativa.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire se la presentazione del Modello 7 – Dichiarazione dei familiari conviventi" sia obbligatoria ai fini della partecipazione ovvero debba essere trasmessa ai fini della sottoscrizione del contratto.

Risposta chiarimento n. 4

In riferimento al QUESITO 1:

è sufficiente dimostrare l'esistenza di contatti professionali/operativi stabili e continuativi, anche non formalizzati da un vincolo societario diretto. Inoltre il possesso del requisito si sedi o corrispondenti esteri tutta la documentazione citata (lettere di referenza, autocertificazioni, dichiarazioni di collaborazione, report di attività svolte congiuntamente) è ritenuta idonea.

In riferimento al QUESITO 2:

-rispetto al chiarimento su Amministrazioni centrali dello Stato e Cassa Depositi e Prestiti si specifica che CDP è una società per azioni a controllo pubblico, opera come istituzione finanziaria e NON può essere considerata un'Amministrazione centrale dello Stato;

- rispetto al chiarimento sul "possesso di specifiche competenze in ambito turistico" si specifica che sono ritenuti idonei a comprovare il possesso di tale requisito le esperienze pregresse, incarichi analoghi, composizione del team, referenze, ad esclusione delle qualifiche professionali;

In riferimento al QUESITO 3:

si dovrà allegare la documentazione citata (organigrammi aziendali, curricula del personale coinvolto, contratti di lavoro o collaborazione o altre eventuali attestazioni /documentazioni specifiche) declinate su ciascun componente del team.

3.4. Obblighi specifici connessi alla presente procedura pag. 9

1. Il punto 1 si conferma.
2. Il punto 2 si conferma.

Subappalto Necessario

L'istituto del subappalto necessario non si ritiene attivabile a fronte delle scelte progettuali effettuate. Il concorrente può ricorrere agli istituti contemplati dal D.Lgs. n. 36/2023.

Iscrizione/qualificazione nell'albo fornitori per RTI e consorziate esecutrici
Si rimanda al disciplinare telematico di gara.

Documento "Modello 7 - Dichiarazione dei familiari conviventi"
La presentazione non è obbligatoria.